

Accordo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per COVID-19

ex l. 178/2020

Il giorno 1° febbraio 2021, in collegamento telematico, si sono incontrati

- la Società **IDS S.R.L.** (di seguito, per brevità, anche “Società” o “Azienda”), codice fiscale 08329200961, P.IVA 08329200961, avente **sede legale in Padova (PD)**, via Polonia n. 1, PEC italia@certapec.it, numero telefonico di riferimento 0429765911, in persona del procuratore aziendale sig. Stefano Donà,

e

- le OO.SS., in persona dei sigg.ri Luca De Zolt per **Filcams – CGIL**, Mirco Ceotto per **Fisascat – CISL** e Paolo Proietti per **UILTuCS – UIL**.

Premesso che:

- **IDS S.R.L.** svolge l'attività di commercio al dettaglio di prodotti per la pulizia della casa, l'igiene della persona, profumeria con inquadramento nel settore **Terziario**;
- **la Società opera, oltre alle sedi legale e logistica (2), su tutto il territorio nazionale con n. 49 punti vendita – distribuiti in n. 7 regioni**, con marchi “**LILLAPOIS**” e “**LILLAMOI**”;
- la Società occupa al 1° gennaio 2021 n. **231 dipendenti** ed applica il **c.c.n.l. Terziario – Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)**;
- la Società ha comunicato in data 14 gennaio 2021 alle OO.SS. l'inderogabile necessità di ricorrere ad un ulteriore periodo di sospensione e/o riduzione dell'attività dei lavoratori per far fronte al calo di attività e di lavoro in conseguenza del blocco delle attività per l'emergenza COVID-19, ponendo così rimedio sia al grave ed evidente pregiudizio all'attività aziendale, i cui punti vendita evidenziano una repentina frenata nelle attività che impatta negativamente sulla tenuta economica del Gruppo DMO, sia per tutelare la salute degli stessi lavoratori, della clientela e dei fornitori;
- le Parti ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale, e specificatamente lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di cui all'art 22, d.l. 18/2020 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 300 della L. 178/2020 nonché dell'art. 2 decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 24 marzo 2020 e del decreto Interministeriale n. 20 del 19 giugno 2020 in materia di CIGD per le aziende plurilocalizzate in almeno 5 regioni o province autonome;
- la richiesta di Cassa in deroga si giustifica in ragione del fatto che l'Azienda, inquadrata a livello previdenziale nel settore Terziario > 50 dipendenti (C.S.C. INPS 7.02.05 matricola 4979701997), è fuori dall'ambito di applicazione della CIGO, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), e non può accedere alla CIGS per causale “Covid-19 nazionale”, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali, come altresì chiarito dalla circolare INPS n. 47 del 28.03.2020;
- i lavoratori che potranno beneficiare del trattamento di integrazione salariale risultano in forza alla data del 1° gennaio 2021 così come disposto dall'art. 1, comma 305 della L.178/2020;

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.



1. Le permesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Viene attivato l'ulteriore periodo di **CIGD** dal giorno **1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021** e per 12 settimane, anche non consecutive, eventualmente prorogabili di altre nuove ulteriori settimane, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. Sono fatte salve eventuali modifiche od integrazioni legislative con riferimento alla possibilità di fruire di ulteriori settimane del trattamento di integrazione salariale in parola.

Di seguito si riporta il dettaglio, suddiviso per regioni, della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa:

| REGIONE | NUMERO MASSIMO DI LAVORATORI IN CIGD (i lavoratori risultano in forza alla data del 01.01.2021) | DATA INIZIO SOSPENSIONE e/o RIDUZIONE | NUMERO MASSIMO DI SETTIMANE PREVISTE | NUMERO STIMATO DI ORE COMPLESSIVE DI CIGD |
|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Veneto | 37 | 01.01.2021 | 12 settimane | 17.136 |
| Emilia Romagna | 5 | 01.01.2021 | 12 settimane | 2.112 |
| Lombardia | 103 | 01.01.2021 | 12 settimane | 44.916 |
| Valle d'Aosta | 5 | 01.01.2021 | 12 settimane | 2.280 |
| Piemonte | 63 | 01.01.2021 | 12 settimane | 27.276 |
| Trentino Alto A. | 3 | 01.01.2021 | 12 settimane | 1.248 |
| Liguri | 15 | 01.01.2021 | 12 settimane | 6.492 |

3. La sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa interesserà **n. 231 lavoratori** per un **numero stimato di ore di integrazione salariale pari, indicativamente, a 101.460 ore**, così come rappresentato nell'allegato alla presente.
4. I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono dettati da **esigenze aziendali tecniche, organizzative e produttive**. La Società, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e la fungibilità dei lavoratori coinvolti, anche considerando il particolare mercato di riferimento, attuerà, ove possibile e qualora la sospensione e/o riduzione non riguardi l'intero organico aziendale, la **rotazione** tra i lavoratori sospesi o impiegati con orario ridotto.
5. La CIGD verrà corrisposta ai lavoratori, così come previsto dall'art. 22, comma 6, d.l. 18/2020 così come modificato dal d.l. 34/2020, tramite anticipo delle somme di cassa integrazione.
6. L'azienda ha provveduto e provvederà in base alle necessità future ad informare, a mezzo e-mail, i dipendenti dei punti vendita interessati dalla sospensione per CIGD, fornendo esaustive informazioni sul trattamento economico nello specifico spettanti.
7. Si allega al presente accordo l'**elenco dei lavoratori interessati dalla sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa** (Allegato 1).
8. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale, si facciano salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili


all'emergenza COVID-19, che prevedessero anche retroattivamente condizioni i miglior favore sul trattamento del personale.

9. Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.


Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo integrazione Salariale.

Letto, confermato e sottoscritto.


I.D.S. S.R.L.



Filcams – CGIL



Fisascat – CISL



UILTuCS – UIL

